



Decisione/0030/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0014/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Giammaria Camici - Componente
Valeria Ciervo - Componente (Relatore)
Leopoldo Di Bonito - Componente
Francesco Ranieri - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n 916/1266pf25-26/GC/PN/fm del 13 luglio 2026, depositato il 15 luglio 2026, nei confronti della sig.ra Antonina Flavia Fiore e della società Olbia Calcio 1905 Srl, il seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto prot. 916/1266pf25-26/GC/PN/fm del 13 luglio 2026, il Procuratore Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- sig.ra Antonina Flavia Fiore, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Olbia Calcio 1905 S.r.l. per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Rosario Rizzitano la somma di € 2.748,33 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 126-2025-26, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 27.3.2026 e notificato in data 30.3.2026;
- la società Olbia Calcio 1905 S.r.l per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Antonina Flavia Fiore così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento nasce dalla "*Segnalazione del Dipartimento Interregionale concernente il mancato pagamento da parte dell'Olbia Calcio 1905 S.r.l. delle somme stabilite dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. in favore del calciatore Rosario Rizzitano;*" *Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 27 maggio 2026 al n.1266 pf 25-26*".

A seguito dell'attività istruttoria svolta, è emerso che con lodo arbitrale irrituale del 27.3.2026 emesso nell'ambito della vertenza n.126-2025/26 e notificato da parte del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. in data 30.3.2026, la società è stata condannata a corrispondere al calciatore Rosario Rizzitano la somma di € 2.748,33 lorda oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con successiva nota del 6 maggio 2026 la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale segnalava il mancato pagamento in favore del calciatore sig. Rosario Rizzitano, da parte della società Olbia Calcio 1905 S.r.l della somma di € 2.748,33 stabilita dal lodo arbitrale irrituale sopra citato.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, i fatti risultano provati documentalmente, non avendo la società Olbia Calcio 1905 S.r.l. provveduto al pagamento dovuto nel termine di 30 giorni dalla notifica del lodo arbitrale, avvenuta in data 30 marzo 2026.

Dal deferimento si evince inoltre che la sig.ra Antonina Flavia Fiore, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Olbia Calcio 1905 S.r.l., e la società Olbia Calcio 1905 S.r.l non hanno formulato richiesta di audizione, né hanno presentato memorie difensive.

La Procura, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, ha deferito la sig.ra Fiore e la società Olbia Calcio 1905 S.r.l innanzi al Tribunale Nazionale Federale.

La fase predibattimentale



Il Presidente Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l'udienza per il 28 luglio 2026. Nessuno si costituiva per la sig.ra Fiore né per società deferita.

Il dibattimento

All'udienza del 28 luglio 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, ha preso la parola l'Avv. Labianca, dopo aver illustrato i contenuti dell'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- alla signora Antonina Flavia Fiore, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società Olbia Calcio 1905 Srl, punti 1 (uno) di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza da scontare nel corso della stagione sportiva 2026/2027.

Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

1. Il Tribunale, esaminati gli atti ed i documenti, ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità della sig.ra Antonina Flavia Fiore, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Olbia Calcio 1905 S.r.l.

Invero, l'attività di indagine, unitamente alla documentazione versata in atti, ha consentito di accertare le violazioni disciplinari poste in essere in capo alla stessa.

In particolare risulta incontrovertibile e provato documentalmente che a seguito del lodo arbitrale irrituale del 27.3.2026 - emesso nell'ambito della vertenza n.126-2025/26 notificato in data 30.3.2026 - con il quale *"il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, all'unanimità, per tutte le ragioni di cui in parte motiva, fa obbligo alla Società OLBIA CALCIO 1905 Srl, ex artt. 5 e 6 dell'Accordo Collettivo di Categoria, di corrispondere al ricorrente la somma di € 2.748,33 lorda oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla richiesta sino alla data di introduzione del ricorso"*, la società non ha versato al calciatore Rosario Rizzitano le somme in esso statuite.

Quanto sopra è dimostrato documentalmente e le parti non hanno opposto alcuna difesa.

A fronte di tale inequivocabile quadro normativo, il pagamento delle somme liquidate dal Collegio Arbitrale, infatti, doveva essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo.

Risulta, pertanto, provata l'inottemperanza della società al lodo arbitrale, costituita dal mancato pagamento delle somme dovute nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione con la conseguente violazione del precetto contenuto nell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione nell'art. 94 ter comma 5 NOIF, il quale prevede che il pagamento delle somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio arbitrale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni di cui all'art. 31 commi 6 e 7 CGS. (cfr. Decisione/0107/TFNSD-2025-2026).

Pertanto, la fattispecie si perfeziona allo spirare del termine, trattandosi di obbligo di fare entro tempo determinato. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione la sanzione - prevista dall'art. 31, comma 6, CGS - della penalizzazione di uno o più punti in classifica a carico della società responsabile (Decisione n. 0168/TFN/2025-2026/A).

Allo stesso modo, al successivo comma 7, è previsto che i dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.

Il Collegio ha, pertanto, ritenuto sussistere la responsabilità della deferita per i capi di incolpazione sopra descritti ed ha ritenuto congruo irrogare la sanzione pari a sei (6) mesi di inibizione, conformemente ai minimi edittali previsti dalla norma.

2. Il Tribunale ritiene, altresì, sussistere la responsabilità della società a titolo di responsabilità diretta per i fatti posti in essere dalla sig.ra Antonina Flavia Fiore, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Olbia Calcio 1905 S.r.l.

L'inadempimento dell'obbligo di pagamento derivante da lodo arbitrale L.N.D. determina, infatti, responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS, in virtù del principio di immedesimazione organica, che rende gli atti del rappresentante legale imputabili al sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere di agire in nome di questo. La sanzione da applicare è quella prevista dall'art. 31, comma 6, CGS, consistente nella penalizzazione di almeno un punto in classifica, in conformità al minimo edittale previsto dalla norma (Decisione/0140/TFNSD-2025-2026).

Ai fini sanzionatori, si applica il principio dell'inderogabilità del minimo edittale previsto per le sanzioni a carico delle società sportive (CFA, SS.UU., dec. n. 12/2024-2025) in quanto, per l'ordinamento sportivo, la sanzione ha essenzialmente funzione retributiva ed ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, come tale deve avere un assoluto grado di certezza in merito alla sua graduazione, rendendo invalicabili i limiti edittali fissati dalla norma (CFA, SS.UU., dec. n. 89/2019-2020, CFA, SS.UU., dec. n. 21/2024-2025).

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:



- alla sig.ra Antonina Flavia Fiore, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società Olbia Calcio 1905 Srl, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

IL RELATORE
Valeria Ciervo

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 7 agosto 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai